

# Vicino il termine per la riammissione alla dilazione da adesione

Pare sufficiente pagare l'ultima rata scaduta, con esclusione delle somme a titolo di IVA

/ **Alfio CISSELLO**

Su *Eutekne.info*, diverse volte abbiamo rammentato come la L. [208/2015](#) abbia introdotto una speciale forma di **riammissione alla dilazione** da accertamento con adesione e acquiescenza, istituti disciplinati dal DLgs. 218/97 (si veda "[In arrivo il «condono» per la decadenza da rate da adesione](#)" del 23 dicembre 2015).

A causa di ciò, coloro i quali, nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti da una dilazione concessa ai sensi dell'[art. 8](#) del DLgs. 218/97, possono essere riammessi al beneficio se la ripresa del pagamento delle rate avviene entro il **31 maggio** 2016.

La riammissione concerne solo le imposte dirette, fatto che causerà, potenzialmente, varie complicazioni, visto che le adesioni, specie sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo, riguardano sia imposte dirette che IVA. Non osta alla riammissione la circostanza che il contribuente, essendo già stato iscritto a ruolo, abbia iniziato a pagare le rate ad **Equitalia** in ragione dell'[art. 19](#) del DPR 602/73.

I principali effetti della riammissione sono i seguenti. In primo luogo, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 12 del 2016 al paragrafo 19.2.3, nel momento in cui, in costanza dei requisiti di legge, si verifica la riammissione e fermo restando che non si rimborserà alcuna somma, viene meno la sanzione del **60%** parametrata ai residui importi dovuti a titolo di tributo.

Trattasi della sanzione che, nella disciplina *ante* DLgs. [159/2015](#) (ora gli effetti degli inadempimenti sono disciplinati nel nuovo [art. 15-ter](#) del DPR 602/73), veniva irrogata in conseguenza del mancato pagamento di una rata successiva alla prima entro il termine di quella successiva, fatto che, peraltro, causava pure il disco-

noscimento della dilazione.

Oltre a ciò, per effetto della riammissione non possono essere iniziate nuove azioni esecutive.

Da quanto esposto emerge che il contribuente, in certe ipotesi, ha tutto l'interesse a **riprendere i pagamenti** della dilazione disconosciuta, ad esempio per evitare la messa in vendita dell'immobile pignorato.

---

## Urgono chiarimenti sugli aspetti applicativi della riammissione

---

In assenza di chiarimenti ufficiali, ora quanto mai opportuni, entro il prossimo 31 maggio sembra che il contribuente debba versare interamente la **prima** delle rate scadute, compilando il modello di pagamento in maniera coerente con la dilazione cui stava fruendo.

Ad esempio, se si tratta di adesione agli inviti, bisogna utilizzare i codici tributo determinati con ris. Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2008 n. [482](#).

Il problema deriva dal fatto che la riammissione è circoscritta alle imposte dirette, quindi la ripresa del pagamento dovrebbe riguardare solo queste, e **non** anche **l'IVA**.

Nei dieci giorni successivi al versamento, bisogna trasmettere copia della relativa quietanza (pertanto, nella maggioranza delle ipotesi, il **modello F24**) all'ufficio competente, in maniera che questo possa sospendere i ruoli, ancorché oggetto di dilazione ai sensi dell'[art. 19](#) del DPR 602/73.

Sebbene ciò non sia previsto in maniera espressa, potrebbe essere opportuno notificare l'Agente della riscossione competente circa l'intenzione di fruire della riammissione alla dilazione, in attesa dello **sgravio**.